

Il quadro

Le agevolazioni chiave

<h1>1</h1> <p>ASSEGNO DI NATALITÀ 2018</p>	<p>Spetta ai genitori di figli nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. È un contributo annuo di 960 euro - erogato dall'Inps in 12 mensilità da 80 euro ciascuna - valido fino al compimento del 1° anno del bambino (o per il 1° anno dal suo ingresso nella famiglia adottiva). Possono accedervi i nuclei familiari con Isee (Indicatore della situazione econo-</p>	<p>mica equivalente) non superiore a 25mila euro l'anno. In caso di Isee fino a 7mila euro annui, invece, il contributo raddoppia a 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mensilità). Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, di uno Stato Ue, extra-comunitario con permesso di soggiorno o rifugiato; residente in Italia; convivente con il figlio.</p>
<h1>2</h1> <p>BONUS BEBÈ PER I NATI FINO AL 2017</p>	<p>Per i nati nel 2017 il bonus bebè dura per tre anni. È quanto prevede la legge che ha introdotto l'assegno di natalità (poi prorogato dalla legge di Bilancio 2018, che ne ha confermato i requisiti di accesso - come quelli reddituali o di cittadinanza e residenza - ma riducendo la durata dell'aiuto da tre anni a un solo anno) per le nascite tra il 1° gennaio 2015 e il 31</p>	<p>dicembre 2017. Sono 36 le mensilità massime erogabili nella misura di 80 euro al mese (960 euro annui); il bonus raddoppia a 160 euro mensili (1.920 l'anno) con Isee sotto i 7mila euro. Attenzione alle tempistiche: chi non ha fatto domanda entro i 90 giorni dalla nascita potrà percepire il bonus solo a partire dalla data di presentazione.</p>
<h1>3</h1> <p>PREMIO DA 800 EURO «MAMMA DOMANI»</p>	<p>Il premio alla nascita di 800 euro - detto bonus mamma domani - spetta alle future e neo mamme, indipendentemente dal reddito familiare, che siano cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie con permesso di soggiorno o rifugiate politiche, e residenti in Italia. Il beneficio - pagato dall'Inps in un'unica soluzione - può essere richiesto online sul portale</p>	<p>Inps (in alternativa via call center, oppure attraverso i servizi telematici) a partire dall'ottavo mese di gravidanza o dal momento dell'adozione ed entro un anno. All'Inps va presentato il certificato che attesta lo stato di gravidanza con l'indicazione della data presunta parto (o documentazione con i dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento).</p>
<h1>4</h1> <p>CONTRIBUTO PER L'ASILO NIDO</p>	<p>Serve per pagare le rette dell'asilo nido pubblico o privato (o l'assistenza a domicilio, per i figli con gravi patologie croniche) e consiste in un buono fino a 1.000 euro l'anno, suddiviso in 11 mensilità da 90,91 euro (importo versato in un'unica soluzione per la copertura di forme di supporto presso la propria abitazione). È concesso per i bambini nati</p>	<p>o adottati dal 1° gennaio 2016 e versato dall'Inps al genitore che ha pagato le rette del nido. Possono richiederlo genitori che siano cittadini italiani, comunitari, extracomunitari con permesso di soggiorno o rifugiati e residenti in Italia. Le domande saranno soddisfatte in base all'ordine di presentazione, fino alla concorrenza dell'importo stanziato.</p>
<h1>5</h1> <p>FONDO DI SOSTEGNO ALLA NATALITÀ</p>	<p>È un fondo di garanzia, istituito (legge Bilancio 2017, articolo 1 commi 348 e 349) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per favorire l'accesso al credito per famiglie con uno o più figli, nati o adottati dal 1° gennaio 2017. Il fondo interviene con rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, a banche e intermediari finanziari, attraverso cui le</p>	<p>famiglie possono accedere a finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato. La garanzia (nella misura del 50% del finanziamento) può essere richiesta fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure entro tre anni dall'adozione, per prestiti non superiori a 10mila euro, da restituire in massimo 7 anni e a tasso fisso non superiore al Tegn</p>
<h1>6</h1> <p>CONGEDO DI PATERNITÀ</p>	<p>Sono passati da due a quattro i giorni di congedo obbligatorio per chi è diventato o diventerà papà (anche attraverso adozione/affidamento). Il congedo è riservato ai lavoratori dipendenti, che possono ottenere indennità pari al 100% dello stipendio a carico dell'Inps. Le giornate di astensione, anche non consecutive, possono essere utilizzate entro i</p>	<p>primi cinque mesi del figlio. I neo papà possono inoltre usufruire di un quinto giorno facoltativo se la mamma rinuncia a un giorno di congedo maternità. La data in cui si vuole fruire del congedo va comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo, nei casi di pagamento diretto da parte di Inps, invece, si presenta online all'Istituto.</p>
<h1>7</h1> <p>VOUCHER PER LA BABY SITTER</p>	<p>Al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, si può chiedere la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia. Possono fruirne le lavoratrici dipendenti, le iscritte alla Gestione separata e le lavoratrici auto-</p>	<p>me. Sono previsti specifici limiti di spesa, oltre i quali le domande non potranno essere accolte. L'importo, invece, è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di tre mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome). La domanda va presentata all'Inps esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: web, patronati, contact center.</p>